



# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 4° - Tecnico

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SEZ.  
TECNICA) E VIGILANZA URB. EDILIZIA**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 183 DEL 24/04/2024

**Oggetto: CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS COMMA 2 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM. E II. PER LA SOSTITUZIONE DI DEHORS ATTREZZATO DI "TIPO A" CON NUOVA PERGOLA BIOCLIMATICA - CON UNA CONFIGURAZIONE ESTIVA ED UNA CONFIGURAZIONE INVERNALE - CON LE CARATTERISTICHE DI DEHORS DI "TIPO B", AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 10/2012 – PROCEDURA IN DEROGA AL REGOLAMENTO DEI DEHORS COMUNALE – VIA ROMA, 78 – AREA DEMANIALE DELLA PASSEGGIATA CICCIONE - FOGLIO 28 MAPPAL 1142**

### IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Permesso Costruire con contestuale richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata (Allegato B punto B26 del D.P.R. 31/2017) di competenza regionale - per la sostituzione di dehors attrezzato di "Tipo A" con nuova pergola bioclimatica - con una configurazione estiva ed una configurazione invernale - con le caratteristiche di dehors di "Tipo B", ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 10/2012 – **procedura in deroga al regolamento dei dehors comunale** – Via Roma, 78 – area demaniale della passeggiata Ciccione - foglio 28 mappale 1142 - pervenuta in data 18/12/2023 prot. 39664 ed integrata in data 11/01/2024 prot. 1158 presentata dal Sig. Giuliano Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante della Gestioni Alberghiere s.r.l. con progetto a firma del Geom. Barbero Andrea;

Preso atto che

- in data 23/01/2024 prot. 2569 è stata indetta conferenza semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii.;
- entro la data del 07/02/2024 – Termine perentorio entro cui le Amministrazioni in indirizzo potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti – sono pervenute:
  - richiesta di documentazione integrativa da parte della Regione Liguria Class. 2024/11.6.8/26 pratica n. 45.184 Prot-2024-0111267 del 30/01/2024 pervenuta in pari data prot. 3496, documentazione trasmessa in data 05/02/2024 prot. 4057 ed inviata in data 08/02/2024 prot. 4488;
- entro la data del 08/04/2024 – Termine perentorio entro cui le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza - sono stati resi i seguenti pareri, che si allegano:

- Dissenso della Soprintendenza del 07/03/2024|0002411 pervenuto in pari data prot. 7507, che si allega, contenente la seguente motivazione:

- la struttura si presenta con dimensioni tali da costituire un notevole impatto nelle visuali da e verso il mare (dimensioni in pianta di mq. 65,61); infatti l'intelaiatura in alluminio preverniciato di colore bianco con bordo superiore di notevole spessore contribuiscono a rendere perfettamente leggibile la struttura stessa e pertanto a introdurre una interruzione nella lettura del paesaggio circostante;
- la pergola bioclimatica, realizzata con montanti fissati a terra su supporti cementizi mediante tassellatura, si configura quindi come una struttura fissa, non amovibile che la sola apertura di alcune superfici vetrate nel periodo estivo, non può compensare;
- la nuova struttura si pone anche in contrasto con il "Regolamento di riqualificazione dei dehors" del Comune di Alassio; nonostante la richiesta di deroga a tale regolamento sotto il profilo dimensionale (eccedenza oltre i 50 mq) la nuova struttura – come sopra detto – non è completamente smontabile (considerata anche la presenza della zona destinata a bar).

- Nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 4418 del 07/03/2024 pervenuta in pari data prot. 7593, che si allega, con la quale si comunica che l'immobile non rientra nell'ambito della vigilanza fiscale sulla linea doganale, come disciplinata da disposizioni citate, e che il parere si ritiene non dovuto;

Richiamata la Determinazione conclusiva negativa della conferenza n. 152/2024 del 11/04/2024, trasmessa in pari data prot. 11278, ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della Legge 241/90, con gli effetti di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, con la possibilità di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni nei termini assegnati;

Ritenuti quindi non superati i motivi ostativi;

### **DETERMINA**

La conclusione negativa della conferenza, ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della Legge 241/90.

**Il Responsabile**  
**Simonetta Brianti / ArubaPEC S.p.A.**

---